

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU — Unità di conto europea 1

Rinnovo del mandato di un direttore aggiunto del Centro europeo per lo sviluppo e la formazione professionale 2

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale 3

Rettifiche

Rettifica della dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 241 del 19. 9. 1980) 11

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*) — UNITÀ DI CONTO EUROPEA (²)

27 novembre 1980

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,0700	Franco svizzero	2,30753
Marco tedesco	2,55536	Peseta spagnola	103,031
Fiorino olandese	2,77031	Corona svedese	5,73833
Sterlina inglese	0,561276	Corona norvegese	6,67980
Corona danese	7,85731	Dollaro canadese	1,57531
Franco francese	5,92596	Scudo portoghese	69,5495
Lira italiana	1213,97	Scellino austriaco	18,1134
Sterlina irlandese	0,685634	Marco finlandese	5,03952
Dollaro USA	1,32602	Yen giapponese	286,287
		Dracma greca	60,6387

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

(²) — Decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975 (convenzione di Lomé) (GU n. L 104 del 24. 4. 1975).

— Decisione 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 19. 12. 1975).

— Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

— Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977).

Rinnovo del mandato di un direttore aggiunto del Centro europeo per lo sviluppo e la formazione professionale

Con decisione in data 14 novembre 1980 la Commissione ha deciso il rinnovo del mandato del sig. Mario Alberigo in qualità di direttore aggiunto del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo intercorrente dal 1° novembre 1980 al 31 dicembre 1982.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 novembre 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, ai fini della conservazione e dell'utilizzazione ottimale delle risorse alieutiche dell'Atlantico nord-orientale presenti nelle acque situate oltre le zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri, è necessario instaurare una procedura di cooperazione e di consultazione sul piano internazionale;

considerando che, a tale scopo ed al fine di sostituire la convenzione per la pesca dell'Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959, è stata negoziata una nuova convenzione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che la Comunità ha partecipato ai negoziati;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il governo del Regno Unito, in qualità di depositario, ha aperto alla firma la nuova convenzione dal 17 novembre 1980 al 28 febbraio 1981; che al termine di questo periodo la convenzione è stata firmata dalle parti di cui all'articolo 20 di cui . . . , che esercitano la giurisdizione in materia di pesca in settori della zona che è oggetto della convenzione, compresa la Comunità;

considerando che pescatori comunitari esercitano attività di pesca nelle acque cui si applica la convenzione situate al di là delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri, in materia di pesca, e che la Comunità ha pertanto interesse a partecipare alla cooperazione internazionale per la conservazione e l'utilizzazione di tali risorse aderendo alla nuova convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è approvata a nome della Comunità economica europea. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita lo strumento di approvazione presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord in conformità dell'articolo 20 della convenzione (1).

(1) La data di entrata in vigore dell'adesione della Comunità alla convenzione verrà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

CONVENZIONE

sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

LE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale, in conformità dei principi pertinenti di diritto internazionale, hanno esteso la loro giurisdizione sulle risorse biologiche delle loro acque adiacenti sino a limiti situati non oltre duecento miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata l'estensione delle acque territoriali, e che esercitano entro queste zone diritti sovrani in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione di dette risorse;

TENENDO presenti i lavori della terza conferenza della Nazioni Unite sul diritto del mare nel settore della pesca;

DESIDERANDO promuovere la conservazione e l'uso ottimale delle risorse di pesca nella regione dell'Atlantico nord-orientale, in un quadro conforme al regime di estensione della giurisdizione dello Stato costiero sulle risorse di pesca è desiderando, di conseguenza, incentivare la cooperazione e concertazione internazionale con riferimento a dette risorse;

CONSIDERANDO che la convenzione sulla pesca nell'Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959, deve pertanto essere sostituita,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La zona alla quale si applica la presente convenzione, in appresso denominata «zona della convenzione», comprende le acque

a) dell'oceano Atlantico e Artico, e dei loro mari dipendenti, situate a nord del 36° di latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, escluse però

1. le parti del mar Baltico e di Belts che si trovano a sud e ad est delle linee che collegano Hasenore Head a Gniben Point, Korshage a Spodsbjerg e Gilbjerg Head a Kullen, nonché

2. le parti del mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine e del meridiano di 5° 36' di longitudine ovest;

b) dell'Oceano Atlantico settentrionale situate a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° e il 42° di longitudine ovest.

2. La presente convenzione si applica a tutte le risorse di pesca della zona della convenzione, esclusi i mammiferi marini, le specie sedentarie, vale a dire gli organismi che, al momento dello sfruttamento, sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino,

oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottofondo del mare, nonché, nella misura in cui sono oggetto di altri accordi internazionali, le specie altamente migratorie e le scorte anadrome.

Articolo 2

Nessuna disposizione della presente convenzione è considerata pregiudicare i diritti, le pretese o le posizioni di una delle parti contraenti in ordine ai limiti o all'estensione della giurisdizione in materia di pesca.

Articolo 3

1. Ai fini della presente convenzione, le parti contraenti convengono di istituire e di gestire una commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, in appresso denominata «la Commissione».

2. La Commissione ha personalità giuridica e fruisce, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti, della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi.

3. Ciascuna parte contraente designa in seno alla Commissione non più di due rappresentanti, che possono essere accompagnati, in qualsiasi riunione della Commissione, da esperti o consulenti.

4. La Commissione elegge il suo presidente e non più di due vicepresidenti.

5. La Commissione ha sede a Londra.

6. Sempreché non decida altrimenti, la Commissione si riunisce una volta l'anno, a Londra, alla data che essa deciderà; tuttavia, su richiesta di una parte contraente sostenuta da altre tre parti contraenti, il presidente convoca una riunione, non appena possibile, al momento e nel luogo che egli deciderà.

7. La Commissione nomina il proprio segretario ed i collaboratori di cui ravvisi la necessità.

8. Essa può istituire i comitati e altri organismi ausiliari dei quali ritenga di doversi avvalere per condurre a termine le sue funzioni e i suoi obblighi.

9. Ciascuna parte contraente dispone di un voto in seno alla Commissione. La Commissione decide a maggioranza semplice o, qualora la presente convenzione richieda espressamente una maggioranza qualificata, con i due terzi dei voti di tutte le parti contraenti presenti che votino in senso affermativo o negativo, restando inteso che non si può procedere a una votazione se non si raggiunge il quorum dei due terzi delle parti contraenti. In caso di parità dei voti su qualsiasi argomento soggetto a decisione a maggioranza semplice, la proposta viene considerata respinta.

10. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Commissione adotta il proprio regolamento interno, comprese le disposizioni relative all'elezione del presidente e dei vicepresidenti, nonché alla durata dei rispettivi mandati.

11. Relazioni sui lavori della Commissione, in inglese e in francese, vengono inviate appena possibile alle parti contraenti.

Articolo 4

1. La Commissione svolge le sue funzioni nell'interesse della conservazione e dell'uso ottimale delle risorse di pesca nella zona della convenzione e si avvale dei migliori pareri scientifici di cui può disporre.

2. La Commissione costituisce un foro di consultazione e di scambio di informazioni sullo stato delle risorse di pesca nella zona della convenzione, nonché sulle politiche di gestione, compreso l'esame dell'incidenza complessiva di dette politiche sulle risorse di pesca.

Articolo 5

1. La Commissione, se del caso, formula raccomandazioni in merito alle attività di pesca svolte oltre le zone soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti. Tali raccomandazioni vengono adottate a maggioranza qualificata.

2. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1, si adopera affinché vi sia compatibilità tra

a) le raccomandazioni che si applicano a una riserva o a un gruppo di riserve che migrano sia in una zona sotto la giurisdizione di pesca di una delle parti contraenti sia al di fuori, o le raccomandazioni che, stante l'interdipendenza delle specie, avrebbero un'incidenza su una riserva o su un gruppo di riserve che migrano totalmente o in parte in una zona posta sotto la giurisdizione di pesca di una delle parti contraenti, e

b) le misure o decisioni relative alla gestione e alla conservazione di detta riserva o gruppo di riserve prese dalla parte contraente nei confronti delle attività di pesca praticate nella zona posta sotto la sua giurisdizione in questa materia.

La parte contraente in questione e la Commissione agevolano pertanto il coordinamento di tali raccomandazioni, misure e decisioni.

3. Ai fini del paragrafo 2, ciascuna parte contraente tiene informata la Commissione sulle misure e decisioni adottate.

Articolo 6

1. La Commissione può formulare raccomandazioni relative alle attività di pesca praticate all'interno di una zona sottoposta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente, sempreché quest'ultima lo richieda e dia voto positivo sulla raccomandazione.

2. La Commissione può esprimere pareri in merito alle attività di pesca di cui al paragrafo 1, su richiesta della parte contraente interessata.

Articolo 7

Nell'esercizio delle sue funzioni, definite negli articoli 5 e 6, la Commissione può prendere in esame, tra l'altro, misure intese a:

- a) disciplinare gli strumenti e le attrezzature per la pesca, comprese le dimensioni delle maglie delle reti,
- b) disciplinare le dimensioni minime del pesce che può essere trattenuto a bordo delle navi, oppure sbarcato, esposto o offerto in vendita,
- c) stabilire periodi o zone di divieto,
- d) migliorare e incrementare le risorse di pesca, eventualmente ricorrendo alla propagazione artificiale o al trapianto di organismi e di avannotti,
- e) fissare un totale autorizzato di catture e ripartirlo tra le parti contraenti,
- f) disciplinare l'attività complessiva di pesca e ripartirla tra le parti contraenti.

Articolo 8

1. A maggioranza qualificata, la Commissione può formulare raccomandazioni riguardanti misure di controllo sulle attività di pesca praticate oltre le zone sotto la giurisdizione di pesca delle parti contraenti, allo scopo di garantire l'applicazione della presente convenzione e di qualsiasi raccomandazione adottata a norma della medesima.

2. La Commissione può inoltre formulare raccomandazioni relative a misure di controllo sulle attività di pesca praticate entro una zona soggetta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente, sempre che quest'ultima lo richieda e dia voto positivo sulla raccomandazione.

3. Le raccomandazioni adottate a norma del presente articolo possono comprendere disposizioni relative alla loro scadenza diverse da quelle di cui all'articolo 13.

Articolo 9

1. A maggioranza qualificata, la Commissione può formulare raccomandazioni ai fini della raccolta di informazioni statistiche relative alle attività di pesca praticate oltre le zone sotto la giurisdizione di pesca delle parti contraenti.

2. La Commissione può altresì formulare raccomandazioni ai fini della raccolta di informazioni statistiche relative alle attività di pesca praticate entro una zona soggetta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente, sempreché detta raccomandazione ot-

tenga il voto positivo della parte contraente in questione.

Articolo 10

Nell'adottare raccomandazioni la Commissione determina se, e a quali condizioni, le raccomandazioni si applichino a operazioni di pesca svolte unicamente a scopo di ricerca scientifica in conformità dei principi e delle norme pertinenti del diritto internazionale.

Articolo 11

1. La Commissione notifica senza indugio alle parti contraenti le raccomandazioni che essa adotta a norma della presente convenzione.

2. La Commissione può pubblicare o diffondere in altro modo relazioni sulle sue attività e qualsiasi altra informazione in merito alle attività di pesca nella zona della convenzione.

Articolo 12

1. Una raccomandazione diventa vincolante per le parti contraenti, salvo restando il presente articolo, ed entra in vigore alla data stabilita dalla Commissione, comunque non anteriore a trenta giorni dopo la scadenza del periodo o dei periodi di obiezione contemplati dal presente articolo.

2. a) Qualsiasi parte contraente può presentare un'obiezione entro cinquanta giorni dalla data di notifica di una raccomandazione adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 1. In tal caso, qualsiasi altra parte contraente può, a sua volta, presentare un'obiezione entro quaranta giorni dopo aver ricevuto notifica di tale obiezione. Se una qualsiasi obiezione viene sollevata durante quest'ulteriore periodo di quaranta giorni, alle altre parti contraenti viene concesso un ultimo periodo di quaranta giorni, dopo aver ricevuto notifica della seconda obiezione, per depositare eventualmente le loro.

b) Una raccomandazione non diventa vincolante per una parte contraente che abbia sollevato obiezioni al riguardo.

c) Se tre o più contraenti hanno presentato un'obiezione contro una raccomandazione, questa non diventa vincolante per alcuna parte contraente.

- d) Tranne ove una raccomandazione non sia vincolante per alcuna parte contraente, in conformità della lettera c), una parte contraente che abbia presentato un'obiezione contro una raccomandazione può ritirarla in ogni momento e in questo caso essa sarà vincolata dalla raccomandazione entro settanta giorni, oppure dalla data stabilita dalla Commissione, ai sensi del paragrafo 1, secondo la scadenza più lontana.
- e) Se una raccomandazione non è vincolante per alcuna parte contraente, due o più contraenti possono, nondimeno e ad ogni momento, decidere tra loro di attuarla, nel qual caso ne danno immediatamente notifica alla Commissione.

3. Nel caso di una raccomandazione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 2, unicamente la parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca nella zona in questione può presentare una obiezione, entro sessanta giorni dalla data di notifica della raccomandazione, che in tal caso, non sarà vincolante per alcuna parte contraente.

4. La Commissione notifica alle parti contraenti qualsiasi obiezione o ritiro della medesima, immediatamente dopo averne avuto comunicazione, nonché l'entrata in vigore di qualsiasi raccomandazione e la decorrenza di effetto di qualsiasi accordo raggiunto conformemente al paragrafo 2, lettera e).

Articolo 13

1. a) Alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore di una raccomandazione adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 1, qualsiasi parte contraente può notificare alla Commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione e, se la notifica non viene ritirata, la raccomandazione cessa di essere vincolante per quella parte contraente allo scadere di un anno dalla data della notifica.
- b) Una raccomandazione che abbia cessato di essere vincolante per una parte contraente cessa di essere vincolante per qualsiasi altra parte contraente trenta giorni dopo la data in cui quest'ultima notifica alla Commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione.
2. Nel caso delle raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 2, unicamente la parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca nella zona in questione può notificare alla Commissione la

sua decisione di non accettare più la raccomandazione; in tal caso la raccomandazione cessa di essere vincolante per qualsiasi parte contraente allo scadere di novanta giorni dalla data della notifica.

3. La Commissione notifica immediatamente alle parti contraenti ogni notifica a norma del presente articolo, non appena ricevuta.

Articolo 14

1. Nell'interesse dell'esercizio ottimale delle funzioni illustrate negli articoli 4, 5 e 6, la Commissione chiede informazioni e pareri al consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. Tali informazioni e pareri vengono richiesti in ordine a materie relative alle attività della Commissione e che rientrano nella competenza del consiglio, compresi informazioni e pareri sulla biologia e la dinamica delle popolazioni delle specie ittiche interessate, sullo stato delle riserve ittiche, sull'incidenza della pesca su queste riserve, nonché sulle misure per la loro conservazione e gestione.

2. Allo scopo di agevolare i compiti del consiglio internazionale per l'esplorazione del mare per quanto riguarda le informazioni e i pareri forniti alla Commissione, quest'ultima cerca di adottare, di concerto con il Consiglio, disposizioni affinché le ricerche e gli studi in proposito, compresi gli studi in comune, vengano incentivati e condotti in modo efficace ed in breve tempo.

3. La Commissione può fissare modalità di collaborazione con qualsiasi altra organizzazione internazionale che persegua obiettivi affini.

Articolo 15

1. Le parti contraenti, fatti salvi i rispettivi diritti relativi alle acque soggette alla loro giurisdizione di pesca, dispongono i provvedimenti, comprese adeguate sanzioni in caso di infrazione, necessari per dare effettiva attuazione al disposto della presente convenzione e per applicare le raccomandazioni che, a norma dell'articolo 12, divengono vincolanti.

2. Ciascuna parte contraente trasmette alla Commissione una relazione annua sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 16

1. Ciascuna parte contraente informa la Commissione delle misure legislative eventualmente adottate e di qualsiasi accordo concluso, sempreché dette misure e detti accordi si riferiscano alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse di pesca nella zona della convenzione.

2. Su richiesta della Commissione, ciascuna parte contraente fornisce qualsiasi informazione scientifica e statistica disponibile che possa risultare necessaria ai fini della presente convenzione, nonché ogni informazione supplementare che possa essere richiesta ai fini dell'articolo 9.

Articolo 17

1. Ciascuna parte contraente sostiene le spese di partecipazione della propria delegazione a tutte le riunioni convocate a norma della presente convenzione.

2. Nella prima riunione, la Commissione approva il bilancio per il suo primo esercizio finanziario. Se del caso, in questa riunione la Commissione può anche adottare il bilancio per il secondo esercizio finanziario.

3. In ogni sessione annuale la Commissione adotta il bilancio per l'esercizio finanziario successivo e il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio finanziario ulteriore. Il presidente della Commissione sottopone alle parti contraenti il progetto di bilancio e il progetto preliminare di bilancio almeno quaranta giorni prima della riunione della Commissione in cui detti progetti devono essere presi in esame.

4. La Commissione fissa il contributo di ogni parte contraente ai bilanci annuali secondo la seguente formula:

- a) un terzo del bilancio viene diviso in parti uguali tra le parti contraenti;
- b) due terzi del bilancio vengono divisi tra le parti contraenti proporzionalmente alle loro catture nominali nella zona della convenzione, in base alle statistiche definitive sulle catture fornite dal consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, relative all'anno civile che termina in un periodo compreso tra i 24 e i 18 mesi precedenti l'inizio dell'esercizio di bilancio;
- c) tuttavia, il contributo annuo di ciascuna parte contraente con una popolazione inferiore a 300 000 abitanti è limitata al 5 % al massimo del bilancio complessivo. In caso di limitazione del contributo, la rimanente parte del bilancio viene divisa tra le altre parti contraenti, in conformità delle lettere a)

e b). Questa norma si applica per i primi cinque esercizi di bilancio della Commissione, che può modificarla con decisione adottata alla maggioranza di tre quarti di tutte le parti contraenti.

5. La Commissione notifica a ciascuna parte contraente il contributo calcolato conformemente al paragrafo 4, nonché la data, determinata dalla Commissione stessa, alla quale deve essere versato questo contributo.

6. Il contributo di una parte contraente che abbia aderito alla presente convenzione nel corso di un esercizio finanziario ammonta, per tale esercizio, a una quota del contributo annuo calcolato in conformità del paragrafo 4, proporzionale al numero di mesi completi che restano nell'esercizio in questione.

7. I contributi vengono pagati nella valuta del paese in cui ha sede la Commissione.

8. Se una parte contraente non ha versato, alla data determinata dalla Commissione il proprio contributo per due anni consecutivi, essa viene privata del diritto di voto e di obiezione ai sensi della presente convenzione, fino all'assolvimento degli obblighi, a meno che, su richiesta della parte contraente interessata, la Commissione decida diversamente.

9. La Commissione adotta le norme relative alla gestione delle sue operazioni finanziarie.

Articolo 18

A maggioranza qualificata, la Commissione può suddividere la zona della convenzione in regioni e può modificarne i confini, nonché variare il numero di regioni, sempreché questa decisione sia oggetto del voto positivo di ciascuna parte contraente che esercita la sua giurisdizione di pesca su una qualsiasi parte della zona interessata.

Articolo 19

1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione. Ogni progetto di emendamento viene inviato al segretario almeno novanta giorni prima della riunione nella quale la parte contraente proporrà di decidere in materia. Il segretario trasmette immediatamente il progetto di emendamento alle parti contraenti.

2. I progetti di emendamento alla presente convenzione sono adottati alla maggioranza di tre quarti di tutte le parti contraenti. Il testo di qualsiasi progetto di emendamento adottato viene trasmesso dalla Commissione al depositario, che lo inoltra immediatamente alle parti contraenti.

3. Un emendamento ha effetto per le parti contraenti centoventi giorni dopo la data alla quale il depositario notifica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione dell'emendamento dai tre quarti di tutte le parti contraenti, a meno che un'altra parte contraente non notifichi al depositario la propria obiezione entro i novanta giorni successivi alla data di notifica di ricevuta del depositario; in tal caso, l'emendamento non ha effetto per nessuna parte contraente. La parte contraente che abbia presentato un'obiezione contro un emendamento può ritirarla in qualsiasi momento. Se tutte le obiezioni vengono ritirate, l'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti centoventi giorni dopo la data in cui il depositario notifica di aver ricevuto l'ultimo ritiro di obiezione.

4. Si considera che una parte la quale ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente convenzione dopo che sia stato adottato un emendamento, in conformità del paragrafo 2, approvi l'emendamento in questione.

5. Il depositario notifica senza indugio a tutte le parti contraenti la ricevuta delle notifiche di approvazione di emendamenti, di obiezioni o di ritiro di obiezioni, nonché l'entrata in vigore degli emendamenti.

Articolo 20

1. Dal 17 novembre 1980 al 28 febbraio 1981 la presente convenzione viene aperta alla firma delle parti seguenti: Bulgaria, Cuba, Danimarca — con riferimento alle isole Faerøer —, Comunità economica europea, Finlandia, Repubblica democratica tedesca, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Unione delle repubbliche socialiste sovietiche. Da parte dei firmatari essa viene ratificata, accettata o approvata non appena possibile e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, definito nella presente convenzione «il depositario».

2. La presente convenzione entra in vigore dal momento del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno sette firmatari, di cui almeno tre esercitino una giurisdizione di pesca entro la zona della convenzione. Se, però, la presente convenzione non sarà entrata in vigore un anno dopo la data di apertura alla firma, ma saranno stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno cinque firmatari, di cui almeno tre esercitino una giurisdizione di pesca entro la

zona della convenzione, questi firmatari possono decidere tra loro, mediante protocollo speciale, la data di entrata in vigore della presente convenzione; quest'ultima entra allora in vigore, per ciascuna parte che la ratifica, accetta o approva successivamente, alla data di deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Le parti contraenti di cui al paragrafo 1, che non abbiano firmato la presente convenzione, possono aderirvi in ogni momento dopo la sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 2.

4. Ciascuno degli Stati membri non indicati nel paragrafo 1, escluso uno Stato membro della Comunità economica europea, può aderire alla presente convenzione in ogni momento, dopo la sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 2, sempre che la richiesta di adesione di detto Stato membro sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti.

La richiesta di adesione viene inviata per iscritto al depositario, il quale la notifica a tutte le parti contraenti. La richiesta viene approvata se, entro novanta giorni dalla data di detta notifica, i tre quarti delle parti contraenti per le quali la presente convenzione è già entrata in vigore a quella data, hanno notificato al depositario la loro approvazione della richiesta.

Il depositario notifica allo Stato richiedente l'adesione e a tutte le parti contraenti l'esito della richiesta.

5. L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario ed ha effetto alla data in cui ne viene accusata ricevuta da quest'ultimo. A decorrere da quella data, ogni parte che aderisca alla presente convenzione è vincolata dalle raccomandazioni che, al momento della sua adesione, vincolano tutte le altre parti contraenti, nonché da qualsiasi altra raccomandazione che, allo stesso momento, vincoli una o più parti contraenti e non sia esplicitamente esclusa dalla parte aderente nel suo strumento di adesione.

6. Il depositario informa tutti i firmatari e le parti aderenti del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e notifica ai firmatari la data e le parti per le quali la presente convenzione entra in vigore.

7. Il depositario convoca la prima riunione della Commissione non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e comunica l'ordine del giorno provvisorio a ciascuna parte contraente.

Articolo 21

Non prima di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione per una parte contraente, questa può denunciare la convenzione tramite notifica scritta inviata al depositario. Tale denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data della sua ricezione e viene notificata dal depositario alle parti contraenti.

Articolo 22

La presente convenzione, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, è depositata presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il depositario ne trasmette copia certificata conforme ai firmatari e alle parti aderenti e registra la convenzione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Londra, addì . . . millenovecentottanta.

RETTIFICHE

Retifica della dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 241 del 19 settembre 1980, pag. 1)

Pagina 1, quarto trattino:

anziché: «... Act 1975 ...»,

leggi: «... Order 1975 ...».

Pubblicazione n. CB-28-79-520-IT-C
ISBN 92-825-1511-7

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

121 pagine, edizione: danese, francese, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzo di vendita: BFR 400 DKR 73,40 DM 25 FF 58
 LIT 11 500 HFL 27,60 UKL 6.60 USD 13.80

La relazione si basa sui risultati dell'indagine relativa al 1979 sugli investimenti nelle industrie carbo-siderurgiche della Comunità. L'indagine, effettuata annualmente, raccoglie i dati sulle spese d'investimento come pure sulle possibilità di produzione delle imprese carbo-siderurgiche correnti e future.

Nel capitolo introduttivo vengono riassunti i risultati dell'indagine ed esposte le relative conclusioni.

Nei capitoli successivi della relazione vengono esaminati in dettaglio i risultati dell'indagine per ciascun settore produttivo, e più precisamente: industria carboniera, cokerie, impianti per la fabbricazione di mattonelle, miniere di ferro, industria siderurgica. L'allegato alla presente relazione contiene le definizioni nel corso dell'indagine ed inoltre le tabelle che riportano un'analisi completa dei risultati, in particolare sull'evoluzione attesa delle spese d'investimento e sulle possibilità di produzione per regione e per tipo di impianti per tutti i settori e categorie dei prodotti carbo-siderurgici contemplati dal trattato CECA.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, Lussemburgo

